

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 dicembre 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2022, n. 089/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 66. (22R00489)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2022, n. 090/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15. (22R00490)..... Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2022, n. 093/Pres.

Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, le

modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernente agli Enti locali). (22R00491) Pag. 6


REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 16.

Partecipazione all'associazione Liberation route Italia. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 (Memoria del novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah). (22R00484)..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 17.

Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche. (22R00485) Pag. 10





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2022, n. 089/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 66.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 3 agosto 2022)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 15, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) individua l'azione del sostegno alla locazione tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative;

Visto l'art. 19 della legge regionale n. 1/2016, che individua nell'azione del sostegno alle locazioni quella finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata;

Visto il proprio decreto del 15 aprile 2020, n. 66/Pres., pubblicato nel B.U.R. n. 18 del 29 aprile 2020, con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1013 di data 8 luglio 2022 che ha approvato in via definitiva le modifiche al sopra indicato regolamento le quali costituiscono mero adempimento delle disposizioni dell'Autorità giudiziaria di Udine e aderiscono al principio della Corte costituzionale, ma non sono da intendersi come acquiescenza alle suddette disposizioni, e ha previsto altresì che tale modifica sia applicata anche ai procedimenti contributivi per i quali non è ancora intervenuta la revoca o l'archiviazione della domanda di contributo;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino del-

le Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 66», come approvato dalla sopra indicata deliberazione definitiva della Giunta regionale, e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1013 dell'8 luglio 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 66», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 66.


(Omissis).

Art. 1.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 66/Pres./2020

1. Dopo il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 66/Pres (Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) è inserito il seguente:

«3-bis. I cittadini di cui al comma 3 impossibilitati, pur avendo agito con correttezza e diligenza, a produrre la documentazione in osservanza delle disposizioni richiamate dal comma medesimo presentano in sostituzione una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.»



Art. 2.

Disposizione transitoria

1. La disposizione di cui all'art. 1 si applica anche ai procedimenti contributivi per i quali non è ancora intervenuta la revoca o l'archiviazione del contributo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

22R00489

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2022, n. **090/Pres.**

Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2022)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, art. 21, che prevede la concessione di contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario delle merci con origine o destinazione nei nodi logistici e portuali siti nel territorio della regione;

Vista la legge regionale 1° luglio 2022, n. 9, con la quale è stato integrato il dispositivo di cui all'art. 21 della sopra richiamata legge regionale n. 15/2004;

Rilevato che, ai sensi del comma 2, dell'art. 21 della richiamata legge regionale n. 15/2004, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito Regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato CE;

Richiamato il precedente regolamento di attuazione approvato con proprio decreto 28 agosto 2006, n. 0256/Pres, «Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15», inerente la concessione dei contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario delle merci con origine o destinazione nei nodi logistici e portuali siti nel territorio della regione;

Considerato che lo schema di regolamento in parola è stato notificato alla commissione europea in data 12 ottobre 2021;

Vista la decisione della commissione europea di data 3 marzo 2022 con la quale la commissione stessa ha deciso di considerare le misure di aiuto notificate, compatibili con il trattato in virtù dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato medesimo;

Visto il testo del «Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15», predisposto dalla competente Direzione centrale Infrastrutture e territorio in conformità a quello approvato dalla commissione europea e ritenuto di emanarlo;

Rilevato che all'art. 7, comma 3 dello schema di regolamento si è ritenuto di fissare in centottanta giorni il termine per la concessione del contributo sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con specifico riferimento alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla particolare complessità del procedimento istruttorio;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1015 d.d. 8 luglio 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), di seguito denominata legge, la concessione di contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, sulle relazioni nazionali e internazionali che interagiscono sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché sulle relazioni infraregionali e che interessano i nodi logistici interni, portuali e di confine e le aree produttive regionali.



Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dal presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) servizio di trasporto intermodale ferroviario: un servizio a treno completo multi-cliente, acquisito dall'impresa logistica su una relazione sia nazionale che internazionale in andata e in ritorno, che viaggia con una traccia oraria programmata e con frequenza regolare da e per un nodo logistico e/o portuale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

b) unità di trasporto intermodale (UTI) trasportata su servizio ferroviario: un semirimorchio, una cassa mobile adibita anche al trasporto stradale, un contenitore ISO standard da 40' o due contenitori ISO standard da 20', pieni, trasportati per una singola tratta;

c) servizio di trasporto intermodale ferroviario «shuttle infra-regionale»: un servizio di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo dai/ai nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e dagli stessi con origine/destinazione da/per le aziende produttive insediate nella Regione Friuli-Venezia Giulia e limitatamente alle direttrici interne al territorio regionale;

d) unità di carico trasportata sui servizi intermodali ferroviari: i semilavorati destinati alla lavorazione dell'industria pesante e i relativi prodotti finiti, inclusi i container, semirimorchi e/o casse mobili pieni e adibiti al trasporto di dette merci;

e) nuovi servizi di trasporto intermodale marittimo: servizi avviati a partire dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul BUR della Regione Friuli-Venezia Giulia sulle direttrici marittime da e per i tre porti della Regione Friuli-Venezia Giulia, verso le altre destinazioni portuali del bacino Adriatico, sia nazionali che internazionali, limitatamente alle direttrici marittime per le quali sia possibile anche il trasporto stradale;

f) unità di carico trasportate sui servizi intermodali marittimi, sbarcate o imbarcate in un porto della Regione Friuli-Venezia Giulia: gli autotreni e gli autoveicoli commerciali per il trasporto di merci, i semirimorchi o semitrailer normali e ribassati, le casse mobili, con esclusione dei contenitori marittimi ISO standard da 20', da 40' e da 45';

g) servizi di trasporto intermodale «costiero infra-portuale»: servizi adibiti al trasporto delle merci tra i porti ubicati nella Regione Friuli-Venezia Giulia limitatamente ai semilavorati in importazione destinati alla lavorazione nel comparto industriale siderurgico e metallurgico, presso le aziende insediate nel territorio regionale e ai relativi prodotti finiti in esportazione; nei servizi di trasporto intermodale «costiero infra-portuale» si intendono inclusi quelli effettuati con chiatte, navi costiere e navi che effettuano scalo in un primo porto della regione per allibo di parte del carico e completano l'operazione di sbarco in un secondo porto della regione, a condizione che la tratta di prosecuzione infra-portuale sia gestita con un contratto di noleggio suppletivo rispetto al contratto di viaggio originario;

h) unità di carico che viaggia sui servizi di cui alla lettera g): i semilavorati destinati alla lavorazione dell'industria pesante e i relativi prodotti finiti, incluse le casse mobili e i semirimorchi pieni, con esclusione dei contenitori marittimi ISO standard da 20', da 40' e da 45';

i) nodo logistico e/o portuale: un terminale operativo ubicato sul territorio regionale, portuale, interno o di confine, dotato di infrastruttura ferroviaria e stradale e attrezzato per la gestione operativa dei traffici intermodali.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli aiuti di cui al presente regolamento sono individuati come segue:

a) per i servizi di trasporto intermodale ferroviario così come indicati all'art. 21, comma 1, lettere a) e a-bis) della legge: gli operatori e le imprese logistiche (M.T.O.) regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea che organizzano il trasporto intermodale combinato via ferrovia, modalità prevalente in alternativa alla strada, e almeno una delle altre modalità. Per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio e/o per conto di terzi il trasporto combinato fra due o più modalità (M.T.O. *Multimodal Transport Operator*), disponendo di mezzi propri per almeno una di dette modalità e organizzando pacchetti

completi di trasporto combinato, in regime di libero accesso da parte dei potenziali utilizzatori, acquisendo i servizi logistici necessari (trazione ferroviaria o stradale, materiale rotabile, operazioni di carico, scarico, sbarco, imbarco o trasbordo delle unità di trasporto intermodale (UTI), nonché quant'altro necessario all'organizzazione completa del servizio e cura pertanto la parte principale del trasporto);

b) per i servizi di trasporto intermodale marittimo e costiero così come indicati all'art. 21, comma 1, lettere b) e b-bis) della legge: gli operatori e le imprese logistiche (M.T.O.) regolarmente costituite e aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea che organizzano il trasporto intermodale combinato via mare, modalità prevalente in alternativa alla strada, e almeno una delle altre modalità. Per impresa logistica si intende qualsiasi impresa pubblica o privata che gestisce in conto proprio e/o per conto di terzi il trasporto combinato fra due o più modalità (M.T.O. *Multimodal Transport Operator*), disponendo di mezzi propri per almeno una di dette modalità e organizzando pacchetti completi di trasporto combinato, in regime di libero accesso da parte dei potenziali utilizzatori, acquisendo i servizi logistici necessari (trasporto marittimo, mezzo nautico, operazioni di carico, scarico, sbarco, imbarco o trasbordo delle unità di trasporto intermodale (UTI), nonché quant'altro necessario all'organizzazione completa del servizio e cura pertanto la parte principale del trasporto).

Art. 4.

Commisurazione degli aiuti

1. I contributi concessi dall'amministrazione regionale ai soggetti beneficiari sono commisurati nei seguenti limiti, coma da tabella riportata nell'allegato A:

a) per i servizi di trasporto intermodale ferroviario così come indicati all'art. 21, comma 1, lettera a) della legge:

1) la misura base dell'aiuto viene fissata nell'importo di euro 50,00, per unità trasportata, in quanto detto importo compensa nella misura ammessa la differenza tra i costi esterni nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella ferroviaria su di una percorrenza pari a 91 km, quale media ponderata sul territorio regionale, calcolata per il periodo di vigenza della norma in questione;

2) la misura base dell'aiuto di cui al punto 1) potrà essere aumentata o diminuita in ragione dell'applicazione dei seguenti parametri e coefficienti di aggiustamento:

2.1) per i trasporti intermodali ferroviari sulle relazioni che collegano i nodi logistici regionali, porti e interporti, ad altre destinazioni sul territorio nazionale: fascia «A» fino a 250 km di distanza stradale, coefficiente 0,50; fascia «B» da 250 a 400 km di distanza stradale, coefficiente 0,25; fascia «C» oltre 400 km di distanza stradale, coefficiente 0,15;

2.2) per i trasporti intermodali ferroviari sulle relazioni che collegano i nodi logistici regionali, porti e interporti, ad altre destinazioni internazionali del territorio comunitario: fascia «A» fino a 250 km di distanza stradale, coefficiente 0,80; fascia «B» da 251 a 400 km di distanza stradale, coefficiente 0,50; fascia «C» oltre 400 km di distanza stradale, coefficiente 0,40;


2.3) per i trasporti intermodali ferroviari sulle relazioni che collegano i nodi logistici regionali, porti e interporti, ad altre destinazioni internazionali del territorio extra-comunitario: su qualsiasi distanza, coefficiente 1,10;

3) la misura degli aiuti di cui ai punti 1) e 2) non potrà comunque eccedere la percentuale del 30 per cento dei costi totali per l'effettuazione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale;

b) per i servizi di trasporto intermodale ferroviario «shuttle infra-regionale», così come indicati all'art. 21, comma 1, lettera a-bis) della legge:

1) la misura base dell'aiuto per i trasporti intermodali ferroviari infra-regionali, sulle relazioni che collegano i nodi logistici e produttivi regionali, porti, interporti e aziende produttive, viene fissata nell'importo di euro 50,00.-per unità trasportata (UTI - Vedi All.1) e potrà essere aumentata in ragione dei seguenti coefficienti: fascia «A» fino a 100 km di distanza stradale, coefficiente 1,10; fascia «B» da 101 a 150 km di distanza stradale, coefficiente 1,05; fascia «C» oltre 150 km di percorrenza stradale, coefficiente 1,00;

2) la misura base dell'aiuto per i trasporti intermodali ferroviari di semilavorati e prodotti dell'industria pesante viene fissata nell'importo di euro 2,90. per tonnellata di carico trasportata, in quanto



detto importo compensa nella misura ammessa la differenza tra i costi esterni nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella ferroviaria sulle relazioni considerate ai fini del presente aiuto;

3) la misura degli aiuti di cui ai punti 1) e 2) non potrà comunque eccedere la percentuale del 30 per cento dei costi totali per l'effettuazione dei rispettivi servizi di trasporto ferroviario;

c) per i nuovi servizi di trasporto intermodale marittimo di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge:

1) la misura base dell'aiuto, viene fissata nell'importo di euro 50,00 per unità trasportata, in quanto detto importo compensa nella misura ammessa la differenza tra i costi esterni nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella marittima su di una percorrenza pari a 91 km, quale media ponderata sul territorio regionale, calcolata per il periodo di vigenza della norma in questione;

2) la misura base dell'aiuto di cui al punto 1) potrà essere aumentata o diminuita in ragione dell'applicazione dei seguenti parametri e coefficienti di adeguamento:

2.1) su di una tratta marittima superiore a 20 miglia marine (MM) e fino a 250 MM, con approdo finale su altro porto nazionale: x coeff. 1,00; con approdo finale su altro porto comunitario o estero: x coeff. 0,90;

con approdo intermedio su altro porto comunitario o estero e approdo finale su altro porto nazionale o viceversa: x coeff. 0,80;

2.2) su di una tratta marittima superiore a 250 miglia marine (M.M.) e fino a 400 M.M. e comunque entro il bacino Adriatico delimitato dal Canale di Otranto (traverso Punta Palascia/Capo Linguetta) con approdo finale su altro porto nazionale: x coeff. 0,60; con approdo finale su altro porto comunitario o estero x coeff. 0,40; con approdo intermedio su altro porto comunitario o internazionale e approdo finale su altro porto nazionale e viceversa x coeff. 0,20;

3) la misura degli aiuti di cui ai punti 1) e 2) non potrà comunque eccedere la percentuale del 30% dei costi totali sostenuti per l'utilizzazione dei servizi di trasporto marittimo e relativi oneri accessori;

d) per i servizi di trasporto intermodale «costiero infra-portuale» così come indicati al comma 1 lettera b-bis) dell'art. 21 della legge:

1) la misura base dell'aiuto per i semilavorati e prodotti finiti dell'industria pesante viene fissata nell'importo di euro 3,20, per tonnellata di carico trasportata in quanto detto importo compensa nella misura ammessa la differenza tra i costi esterni nel trasporto delle merci tra la modalità stradale e quella costiera sulle relazioni considerate ai fini del presente aiuto;

2) la misura base dell'aiuto per le unità di carico intermodale, casse mobili, semirimorchi e altre unità di carico esclusi i contenitori 20'/40'/45', viene fissata nell'importo di euro 50,00, per unità trasportata;

3) la misura degli aiuti di cui ai punti 1) e 2) non potrà comunque eccedere la percentuale del 30 per cento dei costi totali per l'utilizzazione dei servizi di trasporto «infra-portuale» via mare e relativi oneri accessori.

Art. 5.

Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande di agevolazione, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, sono presentate nel rispetto della vigente normativa in materia di bollo, al Servizio competente in materia di infrastrutture e territorio, di seguito denominato Servizio, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it entro il 31 di marzo del rispettivo anno di competenza.

2. Nella domanda di contributo il beneficiario indica la tipologia di aiuto richiesta e il relativo piano di attività. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:

a) per i servizi di trasporto intermodale ferroviario e «shuttle infra-regionale» così come indicati all'art. 21, comma 1, lettere a) e a-bis) della legge:

1) iscrizione del soggetto beneficiario, così come individuato all'art. 3, comma 1, lettera a), alla Camera di commercio, riportante la prevista certificazione antimafia, da cui risulta come oggetto sociale o come attività principale il trasporto, la spedizione e la logistica integrata, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione dei rispettivi servizi di trasporto combinato o la gestione e l'esercizio di piattaforme e terminali destinati al trasporto combinato;

2) dichiarazione di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 18, del regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, nonché dell'insussistenza di aiuti illegali di cui alla cosiddetta clausola Deggendorf;

3) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro;

4) dichiarazione di impegno per l'accessibilità senza discriminazioni al servizio di trasporto combinato da parte delle imprese di autotrasporto e di spedizione;

5) copia del contratto stipulato con l'impresa ferroviaria e documentazione relativa all'espletamento della ricerca di mercato di cui all'art. 6, comma 1;

6) dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dall'art. 1 e a praticare lo schema tariffario indicato al punto 8) al netto del contributo concesso;

7) dichiarazione circa la disponibilità di accesso alle piattaforme di carico e scarico, estremi e condizioni dei contratti stipulati con i gestori di dette piattaforme logistiche;

8) descrizione dettagliata del servizio previsto (itinerario, orari, tracce orarie disponibili, organizzazione delle operazioni di carico e scarico, disponibilità e numero del materiale rotabile effettivamente impiegato) con indicazione della stima del contributo complessivo richiesto;

9) schema tariffario effettivamente applicato, con calcolo analitico della sua composizione e detrazione dell'importo concesso o concedibile a titolo di contributo dalla legge regionale;

10) piano dettagliato dei costi complessivi del servizio con evidenziazione del rispetto della clausola di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), punto 3);

11) piano economico con valenza almeno triennale dal quale emerge l'equilibrio gestionale del servizio di trasporto ferroviario in questione dopo la fine del periodo coperto dall'aiuto; clausola non richiesta per i servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b);

b) per i servizi di trasporto intermodale marittimo e «costiero infra-portuale» così come indicati all'art. 21, comma 1, lettere b) e b-bis) della legge:

1) iscrizione del soggetto beneficiario, così come individuato all'art. 3, comma 1, lettera b), alla Camera di commercio, riportante la prevista certificazione antimafia, da cui risulta come oggetto sociale o come attività principale il trasporto via terra e via mare, ovvero la vendita, la gestione e l'organizzazione di servizi di trasporto terrestre e marittimo mediante l'utilizzo di navi, con contratto di nolo o a noleggio;

2) dichiarazione di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 18, del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché dell'insussistenza di aiuti illegali di cui alla cosiddetta clausola Deggendorf;

3) dichiarazione firmata dal legale rappresentante della società circa l'utilizzo di vettori marittimi che garantiscono il rispetto delle tabelle di armamento dello stato comunitario di registro della nave, dei relativi contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza degli equipaggi;


4) dichiarazione firmata dal legale rappresentante della società circa l'utilizzo di vettori marittimi in possesso delle certificazioni previste dalle norme nazionali e internazionali per la navigazione e il trasporto marittimo;

5) copia del contratto stipulato con l'armatore/noleggiatore della nave e documentazione relativa all'espletamento della ricerca di mercato di cui all'art. 6, comma 2;

6) dichiarazione di impegno circa l'accessibilità senza discriminazioni al servizio di trasporto marittimo combinato da parte di altre imprese di trasporto e di spedizione;

7) dichiarazione di impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità stabilite dall'art. 1 e a praticare lo schema tariffario indicato al punto 8) al netto del contributo concesso;

8) descrizione dettagliata del servizio previsto (rotte, orari, frequenze del servizio e «schedule» dello stesso su base periodica mensile, trimestrale, annuale), organizzazione delle operazioni di sbarco e imbarco e copia o estremi del relativo contratto di terminal con uno dei porti della Regione F.V.G., numero delle unità impiegate, caratteristiche tecniche delle stesse in termini di capacità, velocità ecc., piano economico dell'attività prevista e per la quale si chiede il contributo, con indicazione della stima dell'ammontare complessivo dello stesso;



9) schema tariffario effettivamente applicato ai clienti, con calcolo analitico della sua composizione e detrazione dell'importo concesso o concedibile a titolo di contributo dalla legge regionale;

10) piano dettagliato dei costi complessivi del servizio con evidenziazione del rispetto della clausola di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), punto 3);

11) piano economico con valenza almeno triennale dal quale emerga l'equilibrio gestionale del servizio di trasporto marittimo dopo la fine del periodo coperto dall'aiuto; clausola non richiesta per i servizi di cui alla lettera b-bis) dell'art. 21 della legge e art. 4, comma 1, lettera d).

3. Le imprese logistiche possono presentare, entro il termine previsto dal comma 1, più domande di contributo purché le stesse siano riferite a tratte diverse.

Art. 6.

Modalità di organizzazione dei servizi - clausola di libero accesso al mercato

1. Per i servizi di trasporto intermodale ferroviario e per i servizi di trasporto intermodale ferroviario «shuttle infraregionale», così come rispettivamente indicati all'art. 21, comma 1 lettere a) e a-bis) della legge, le imprese logistiche che intendono organizzare un servizio di trasporto ferroviario intermodale e fruire delle contribuzioni previste individuano il fornitore della trazione ferroviaria dei trasporti in arrivo e partenza nel territorio regionale secondo criteri di non discriminazione e mediante ricerca di mercato allargata ad almeno tre soggetti interessati.

2. Per i nuovi servizi di trasporto intermodale marittimo e per i servizi di trasporto intermodale «costiero infraportuale» operatori logistici che intendono utilizzare un servizio di trasporto marittimo o costiero, ricorrendo al noleggio del mezzo marittimo sia a scafo nudo che armato e fruire delle contribuzioni previste individuano il relativo fornitore del mezzo (armatore e/o noleggiatore) secondo criteri di non discriminazione e mediante ricerca di mercato allargata ad almeno tre soggetti interessati; la nave utilizzata, sia di proprietà che a noleggio, dovrà appartenere ai registri di uno stato comunitario.

Art. 7.

Concessione del contributo e modalità di riparto degli aiuti

1. Il servizio svolge l'istruttoria delle domande pervenute.

2. Qualora le risorse a bilancio regionale risultassero insufficienti ad assicurare la concessione del contributo regionale nelle misure indicate dall'art. 4 a tutte le iniziative ammissibili, il servizio forma una graduatoria, approvata con decreto del direttore centrale, delle iniziative da ammettere a contributo che tenga conto prioritariamente dei seguenti criteri:

a) valenza del piano di attività dell'iniziativa proposta rispetto agli obiettivi della programmazione regionale di settore;

b) caratteristiche della tratta di servizio previsto correlate ai medesimi obiettivi richiamati alla lettera a), con particolare riguardo all'indice di riduzione dell'impatto ambientale sul territorio regionale, come da tabella riportata nell'allegato B.

3. Il contributo è concesso entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 8.

Modalità di erogazione e di rendicontazione dell'aiuto

1. I contributi possono essere liquidati in due tranches, nei limiti delle relative disponibilità di stanziamento, la prima con un'erogazione anticipata pari al 40 per cento del contributo complessivo concesso e la seconda a saldo, oppure a tranches parziali a seguito di puntuali rendicontazioni periodiche trimestrali. Il saldo è erogato, per ogni singolo anno di effettuazione del servizio, previa verifica, anche tramite visite ispettive, della congruità e legittimità della rendicontazione prodotta, ai sensi delle indicazioni e nei termini previsti dall'art. 5.

2. Per conseguire l'anticipazione del 40 per cento, il beneficiario deve farne espressa richiesta nell'istanza di cui all'art. 4. La medesima è erogata previa dimostrazione dell'effettivo avvio del servizio nonché a seguito di sottoscrizione dell'impegno da parte del legale rappresentante della società alla restituzione della somma percepita, atto corredato da polizza fidejussoria a copertura del valore equivalente al contributo complessivo richiesto su base annua, rilasciata da istituto bancario o assicurativo, qualora il beneficiario decadesse dal contributo nei casi previsti dall'art. 9, nonché a semplice richiesta dell'amministrazione regionale.

3. La rendicontazione di cui al comma 1, presentata mediante PEC all'indirizzo territorio@certregione.fvg.it è corredata dalla seguente documentazione:

a) una attestazione dei costi, degli esborsi e dei ricavi delle singole operazioni che compongono il ciclo del trasporto ammesso a contributo, con allegate le copie delle relative fatture attive e passive;

b) una descrizione dettagliata del servizio realizzato, con l'indicazione delle principali informazioni inerenti il servizio ammesso a contributo: data e ora di partenza e/o arrivo; polo logistico o scalo portuale di carico e di scarico del trasporto intermodale terrestre o marittimo o costiero «infra-portuale»; località di partenza e di arrivo iniziale e finale del trasporto terrestre, porto di imbarco e porto di sbarco del trasporto marittimo o costiero «infra-portuale»; dati identificativi del cliente che effettua la spedizione e il trasporto, del mittente e del ricevitore; tariffa effettivamente praticata per il servizio, inclusi tutti gli oneri a esso imputati; numero e peso delle unità di trasporto con indicazione delle rispettive caratteristiche delle singole unità di trasporto;

c) una dichiarazione attestante la corretta applicazione dei coefficienti di cui all'art. 4.

3. Il contributo è erogato e liquidato, per ogni singolo anno di effettuazione del servizio, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della rendicontazione.

Art. 9.

Revoca dell'aiuto

1. Il contributo è revocato:

a) qualora il beneficiario non utilizzi gli importi dell'aiuto avviando il relativo servizio entro il termine di tre mesi dalla data della notifica del decreto di concessione, fatte salve le eventuali documentate cause di forza maggiore;

b) qualora il beneficiario non utilizzi l'intera quota del contributo per la riduzione delle tariffe effettivamente praticate;

c) qualora il beneficiario non rispetti gli impegni assunti con le dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), punti 1) e 2) o modifiche, senza preventiva autorizzazione, lo schema tariffario praticato ai sensi dell'art. 5.

Art. 10.

Cumulabilità dell'aiuto

1. Il presente regime di aiuto non è cumulabile con eventuali aiuti della stessa natura autorizzati dalla legislazione regionale, statale, di altri stati membri della UE e comunitaria, fatta eccezione per gli aiuti strutturali disposti dalle leggi nazionali a sostegno della navigazione di cabotaggio.

2. Il rispetto di tale divieto è assicurato da idonea dichiarazione contenuta nella domanda di contributo di cui all'art. 5.

Art. 11.

Durata dell'aiuto

1. In conformità alla normativa europea in materia, il regime di aiuti previsto dall'art. 4, comma 1, lettere a) e c) ha una durata triennale e potrà essere ridotto progressivamente, con apposito provvedimento della giunta regionale nel suo periodo di applicazione, qualora le condizioni più favorevoli di mercato lo dovessero consentire; il limite triennale non si applica al regime di aiuti di cui ai dall'art. 4, comma 1, lettere b) e d) in quanto servizi interni direttamente ed esclusivamente finalizzati al contenimento dell'impatto ambientale nel territorio della regione.



La giunta regionale inoltre, sulla base di un monitoraggio annuale dei volumi di traffico trasferiti dalla strada alla modalità ferroviaria e/o marittima tramite l'utilizzo delle misure di aiuto previste dal presente regolamento, si riserva la facoltà di introdurre gli opportuni correttivi entro i limiti massimi di intensità dell'aiuto previsti dall'art. 4.

Art. 12.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della regione 28 agosto 2006, n. 0256 (regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'intermodalità).

Art. 13.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, le domande di agevolazione sono presentate al servizio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il decreto del Presidente della regione n. 256/2006.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione. (*Omissis*).

22R00490

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2022, n. 093/Pres.

Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernente agli Enti locali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 3 agosto 2022)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), che al titolo III, capo II (articoli 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

Visto il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 18/2015, il quale prevede che con regolamento di attuazione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in base alla tipologia di enti e classi demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi;

Considerato, altresì, che il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 18/2015 ha precisato che il suddetto regolamento definisce, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale;

Visto il testo del «Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali)», e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 17/2007;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 970 di data 1° luglio 2022;


Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

FEDRIGA



Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale, istituito ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di anni d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato ordine, in attuazione dell'art. 26, comma 3 della medesima legge regionale n. 18/2015.

2. Il presente regolamento definisce, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale, in attuazione dell'art. 26, comma 4 della legge regionale n. 18/2015.

Art. 2.

Elenco regionale

1. L'elenco regionale è articolato nelle seguenti fasce e sottofasce:

a) fascia 1: comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, comunità di montagna e comunità collinare del Friuli, suddivisa in due sottofasce:

1) A comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

2) B comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti, comunità di montagna e comunità collinare del Friuli;

b) fascia 2: comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale, i richiedenti devono essere residenti in Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e in conformità all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»).

2. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, i richiedenti devono avere conseguito dal 1° dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell'anno precedente, almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Per l'inserimento nella fascia i, sottofascia A, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno tre anni nel registro dei revisori legali o all'ordine;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.

4. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia B, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.

5. Per l'inserimento nella fascia 2, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.

6. In attuazione dell'art. 27, comma 4 della legge regionale n. 18/2015, i soggetti iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine, che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al comma 2 e non hanno svolto un incarico presso un ente locale per la durata di tre anni, possono, a domanda, essere inseriti temporaneamente nella fascia 2, come revisori non esperti in revisione economico-finanziaria degli enti locali, di seguito denominati revisori non esperti, per il periodo necessario a maturare il requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1.

7. I revisori di cui al comma 6, a decorrere dalla data in cui maturano il requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1, sono esclusi dai sorteggi di fascia 2.

8. Per mantenere l'iscrizione nell'elenco regionale, i revisori di cui al comma 6, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dal raggiungimento del requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1, presentano domanda di inserimento in tale fascia. L'inserimento avviene con decreto del direttore del servizio competente in materia di finanza locale, di seguito denominato direttore del servizio competente, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

9. I revisori di cui al comma 6, che maturano il requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1 dopo il sorteggio, possono essere nominati quali componenti del collegio.

10. I revisori di cui al comma 8 mantengono gli incarichi in corso fino alla loro scadenza.

11. Lo svolgimento dei percorsi formativi avviene con le modalità ed i termini definiti nel programma di formazione di cui all'accordo previsto dall'art. 26, comma 5 della legge regionale n. 18/2015.

Art. 4.

Inserimento nell'elenco regionale

1. I richiedenti in possesso dei requisiti previsti nell'art. 3, commi 3, 4 e 5 sono inseriti nelle fasce e sottofasce dell'elenco regionale di cui all'art. 2. L'inserimento avviene esclusivamente per le fasce e sottofasce richieste.

Art. 5.

Modalità per la presentazione della domanda d'iscrizione nell'elenco regionale

1. La domanda d'iscrizione nell'elenco regionale, contenente gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, di seguito denominata struttura regionale, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della regione.


2. Il modello di domanda è definito in accordo con gli ordini territoriali e la domanda medesima deve essere corredata dal curriculum vitae del richiedente.

Art. 6.

Accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

1. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 è accertato nei confronti di tutti i richiedenti prima dell'iscrizione nell'elenco regionale. La struttura regionale verifica l'iscrizione al registro dei revisori legali o all'ordine e il conseguimento dei crediti formativi previsti, nonché acquisisce altri dati utili, sulla base di informazioni periodiche comunicate dagli ordini e dagli uffici ministeriali competenti, previo accordo con i medesimi.

2. In qualsiasi momento la regione può effettuare controlli a campione per accertare la veridicità delle informazioni fornite dagli interessati.



Art. 7.

Contenuto, pubblicità e gestione dell'elenco regionale

1. L'elenco regionale è formato con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, mediante l'inserimento dei soggetti richiedenti l'iscrizione in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 e di cui all'art. 3.

2. L'elenco regionale riporta per ciascun revisore:

- a) il nome, il cognome, il codice fiscale, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza;
- c) la data e il numero d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'ordine;
- d) le fasce e sottofasce di enti locali;
- e) la data e il numero di iscrizione nell'elenco regionale;
- f) la data di inizio e di fine sospensione.

3. L'elenco regionale è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico in forma sintetica sul sito internet istituzionale della regione, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

4. L'elenco regionale è gestito telematicamente mediante funzionalità rese disponibili sul sito internet istituzionale della regione.

Art. 8.

Aggiornamento dell'elenco regionale

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale, le domande di iscrizione sono presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno. L'iscrizione avviene con decreto del direttore del servizio competente entro sessanta giorni dalla trasmissione della domanda.

2. L'elenco regionale è aggiornato con decreto del direttore del servizio competente entro sessanta giorni dalla richiesta di cancellazione dell'iscrizione o, previa verifica dei requisiti di cui all'art. 3, dalla richiesta di integrazione o variazione delle fasce d'iscrizione.

3. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco regionale è subordinato al permanere del possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e di cui all'art. 3. I revisori devono aver conseguito dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso, almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

4. Dal 15 gennaio di ogni anno i revisori attentano alla struttura regionale il conseguimento di almeno trenta crediti formativi di cui al comma 3 con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

5. I revisori comunicano alla struttura regionale il venir meno del requisito della residenza con dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

6. In qualsiasi momento la regione può effettuare controlli a campione per accertare il permanere del possesso dei requisiti.

Art. 9.

Sorteggio dei revisori

1. L'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario presso l'ente locale richiedente è pubblicato sul sito internet istituzionale della regione. La pubblicazione viene comunicata all'ente locale interessato e agli ordini. La manifestazione di disponibilità deve essere presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della regione.

2. La struttura regionale esclude il professionista dal sorteggio a seguito di comunicazioni di sospensione dall'esercizio professionale da parte degli ordini e degli uffici ministeriali competenti ai sensi dell'art. 10, comma 5.

3. La struttura regionale sorteggia una rosa di professionisti nel rispetto della previsione di cui all'art. 27, commi 4 e 4.1, della legge regionale n. 18/2015, mediante procedura informatizzata.

4. I nominativi individuati ai sensi del comma 3 sono comunicati agli interessati e all'ente locale richiedente per la successiva nomina e conferimento dell'incarico e sono pubblicati sul sito internet istituzionale della regione.

5. L'ente locale comunica la nomina e il conferimento dell'incarico di revisore alla struttura regionale entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento.

6. Qualora non risulti pervenuta alcuna domanda e il revisore dell'organo monocratico in scadenza non abbia manifestato la disponibilità a ricoprire un ulteriore incarico ai sensi dell'art. 27, comma 2-bis della legge regionale n. 18/2015, la struttura regionale sorteggia una rosa di tre nomi in caso di revisore unico e di nove in caso di collegio, tra tutti i soggetti iscritti nell'elenco regionale e inseriti nella fascia o sottofascia di appartenenza dell'ente per il quale si effettua il sorteggio e ne dà comunicazione all'ente medesimo e ai soggetti interessati.

Art. 10.

Cancellazione e sospensione dall'elenco regionale

1. Il venir meno del requisito della residenza di cui all'art. 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 o del requisito relativo al conseguimento dei crediti formativi di cui all'art. 8, comma 3, comporta la cancellazione dall'elenco regionale. La cancellazione dall'elenco regionale può avvenire anche su richiesta del soggetto interessato.

2. La struttura regionale cancella il revisore dall'elenco regionale dandone comunicazione al soggetto interessato e all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico.

3.1 soggetti cancellati dall'elenco regionale non possono essere nominati e decadono dagli incarichi in corso.

4. Il venir meno del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'ordine, o il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comportano la cancellazione dall'elenco regionale e la decadenza dagli incarichi in corso ai sensi dell'art. 27, comma 9-bis della legge regionale n. 18/2015. La struttura regionale prende atto della comunicazione da parte degli uffici ministeriali competenti e degli ordini della cancellazione del soggetto dal registro dei revisori legali o dall'ordine, o della comunicazione del verificarsi delle condizioni di cui all'art. 248 del decreto legislativo n. 267/2000, e dichiara la decadenza del revisore dagli incarichi in corso, dandone comunicazione al soggetto interessato e all'ente locale presso il quale il medesimo svolge l'incarico, ai sensi dell'art. 27, comma 9-ter della legge regionale n. 18/2015.

5. La struttura regionale acquisisce dagli ordini e dagli uffici ministeriali competenti le informazioni relative a situazioni di sospensione dell'iscrizione agli ordini medesimi o al registro dei revisori legali, ne prende atto e adotta le determinazioni conseguenti.

Art. 11.

Diposizioni transitorie

1. I revisori non esperti, iscritti nella fascia 2 ai sensi dell'art. 3, comma 6, che hanno maturato il requisito relativo alla durata degli incarichi per l'inserimento nella fascia 1 e non hanno richiesto tale passaggio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono esclusi dai sorteggi di fascia 2 a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo regolamento e per mantenere l'iscrizione nell'elenco regionale, presentano domanda di inserimento nella fascia 1 entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo. L'inserimento avviene con decreto del direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

2. I revisori non esperti di cui al comma 1 mantengono gli incarichi in corso fino alla loro scadenza.

3. I revisori non esperti di cui al comma 1 inseriti in fascia 1 dopo il sorteggio, possono essere nominati quali componenti del collegio.


4.1 revisori non esperti di cui all'art. 3, comma 6, che hanno variato la fascia d'iscrizione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono gli incarichi in corso fino alla loro scadenza.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44 (Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali);



b) decreto del presidente della regione 19 ottobre 2017, n. 243 (Regolamento recante modifiche al regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'art. 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali emanato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 2017, n. 44).

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, *il Presidente*: FEDRIGA

22R00491

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 16.

Partecipazione all'associazione Liberation route Italia. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2016 n. 3 (Memoria del novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fondazione Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 320 del 27 ottobre 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della propria carta statutaria e in adesione ai principi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, riconosce i valori della Resistenza al nazismo e al fascismo e gli ideali di libertà e unità nazionale, opera per affermare i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni, partecipando al processo di costruzione ed integrazione europea, estendendo i rapporti di reciproca collaborazione con le altre regioni europee, sostenendo

progetti e iniziative di diffusione della conoscenza storica dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico regionale, italiano ed europeo, promuovendo progetti e azioni per diffondere la conoscenza dei fatti che hanno segnato la storia europea, nazionale e locale nel corso del Novecento.

2. Per i fini di cui al comma 1 ed in coerenza con le finalità di cui alla legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah), la Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, disciplina la partecipazione all'Associazione Liberation Route Italia, costituita con le seguenti finalità:

a) creare ed espandere una rotta di commemorazione che colleghi le regioni in cui si è svolta la Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista nel corso della Seconda Guerra Mondiale;

b) promuovere il rispetto e la diffusione dei valori universali di pace, libertà, democrazia e riconciliazione e prevenire qualsiasi comportamento tendente alla glorificazione della guerra o che non sia rispettoso nei confronti dei reduci, rifiutando e condannando qualsiasi ideologia estremista, negazionista o revisionista;

c) coordinare eventuali progetti di ricerca, cogliendo opportunità di finanziamenti banditi dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici e privati, sviluppando forme di partenariato.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 5-ter della legge regionale n. 3 del 2016

1. Dopo l'art. 5-bis della legge regionale n. 3 del 2016 è inserito il seguente:


«Art. 5 ter (*Partecipazione all'Associazione Liberation Route Italia*). — 1. La Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio ordinario, ai sensi dell'art. 64, comma 3, dello Statuto all'associazione senza scopo di lucro denominata «Liberation Route Italia», creata quale articolazione italiana della Associazione internazionale Liberation Route Europe, organizzazione senza scopo di lucro di diritto belga.

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'associazione non persegua fini di lucro;

b) che i soci ordinari dell'Associazione Liberation Route Italia siano associazioni, fondazioni, enti locali, musei, istituzioni pubbliche o private e qualsiasi altra persona, ad esclusione delle persone fisiche, che, ai sensi della legge italiana, abbiano personalità giuridica;

c) che all'Associazione non venga revocato dall'Associazione internazionale Liberation Route Europe il diritto di utilizzare la denominazione «Liberation Route».



3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione all'associazione e, personalmente o tramite un suo delegato, esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.

4. La Regione partecipa all'associazione con una quota di adesione non superiore a euro 3.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024.

5. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 la Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo associativo annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente, dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 3.

Disposizioni di rinvio

1. La Regione provvede al finanziamento della partecipazione cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, con riferimento alla legge regionale n. 3 del 2016.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 ottobre 2022

BONACCINI

(Omissis).

22R00484

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2022, n. 17.

Interventi urgenti a sostegno del settore agricolo, agroalimentare, ittico e delle bonifiche.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte prima - n. 321 del 27 ottobre 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

TITOLO I INTERVENTI SETTORIALI

Art. 1.

Interventi per l'innovazione del settore agricolo ed agroalimentare

1. Al fine di promuovere i processi di innovazione del settore agricolo e agroalimentare concorrendo al trasferimento dei risultati sui settori produttivi coinvolti, la regione può concedere contributi ad organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza per la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 500.000,00 per l'esercizio 2024.

3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Art. 2.

Interventi per la prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana negli allevamenti suinicoli

1. Al fine di prevenire i rischi di contagio connessi alla diffusione della Peste Suina Africana da parte della fauna selvatica, la regione può concedere contributi per investimenti agli allevatori tesi ad implementare i sistemi di biosicurezza negli allevamenti suinicoli.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per l'esercizio 2023 nel limite massimo di euro 1.000.000,00.


3. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Art. 3.

Interventi straordinari per compensare il fermo pesca collegato all'aumento del prezzo del gasolio

1. Al fine di sostenere in via straordinaria il comparto della pesca e dell'acquacoltura, la regione può concedere contributi, nel limite massimo di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2023, alle imprese del settore per i periodi di fermo pesca causati dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio.

2. L'ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità di erogazione sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.



Art. 4.

Interventi per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale

1. Al fine di garantire maggiore efficacia nell'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie e del cinghiale previsti in attuazione dell'art. 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua e della diffusione della Peste Suina Africana, la regione concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle province e della Città metropolitana di Bologna.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo di euro 600.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 500.000,00 per l'esercizio 2024.

3. Il riparto delle somme spettanti alle province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 è definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione.

Art. 5.

Opere di bonifica strategiche per la regione

1. Per finanziare in tutto o in parte l'elaborazione di progetti di opere di bonifica di interesse pubblico strategiche per la regione, sono concessi contributi ai Consorzi di bonifica nell'ambito delle funzioni di cui alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative).

2. La regione è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1 nel limite massimo di euro 200.000,00 per l'esercizio 2023 e di euro 100.000,00 per l'esercizio 2024.

3. Con provvedimenti della Giunta regionale sono stabilite le modalità per il riconoscimento e la gestione dei contributi per le attività di cui al comma 1, assicurando il divieto di doppio finanziamento degli stessi costi nell'ambito del quadro economico complessivo delle opere.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, la regione farà fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici,

la cui copertura è assicurata, per euro 3.600.000,00 per l'esercizio 2023 ed euro 1.100.000,00 per l'esercizio 2024 dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti» e per euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2023 dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - titolo 2 Spese in conto capitale «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d'investimento» del bilancio di previsione 2022-2024.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dagli interventi di cui alla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 27 ottobre 2022

BONACCINI

(Omissis).

22R00485



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 1 2 2 4 *

€ 1,00

